



II GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Tommaso Toniolo

nel procedimento n. 21/17 Reg. GSN contro il tesserato **TROISI ANTONIO (TRN027)**

incolpato

di violazione dell'art.48 lett. a) Statuto Federale in relazione all'art. 2 Codice Comportamento Sportivo del CONI e dell'art. 36 Reg. Tornei, per avere apertamente accusato l'avversario di comportamento scorretto durante il torneo pomeridiano del 14/06/2017 presso l'ASD F0737 Br Motoclub Milano
previa contestazione dell'addebito di cui sopra nelle forme di cui all'art.12 RGF e regolare costituzione del contraddittorio, lette le osservazioni e richieste pervenute

così decide:

accertato il fatto mediante il referto arbitrale -che, nella fattispecie, è rappresentato dalla conferma in calce all'esposto del tesserato poi inoltrato e richiamati, in punto motivazione, principi ed argomentazioni ripetutamente espressi in casi analoghi dalla Giustizia Sportiva, visto altresì l'art. 27 terzo comma RGF ora vigente, va dichiarata la responsabilità dell'incolpato. Secondo costante giurisprudenza, l'aperta accusa di scorrettezze, non inoltrata mediante la sempre legittima segnalazione, costituisce violazione della norma generale di etica comportamentale. E' vero che nel caso de quo il Troisi si è limitato a sostenere -peraltro ripetutamente e soprattutto anche dopo l'intervento risolutivo dell'Arbitro al tavolo- che l'avversario si era approfittato di una pensata della compagna, ma ciò, essendo la contestazione della licita scivolata in specifico utilizzo del termine "scorretto", pur integrando una fattispecie riduttiva (si pensi di contro all'accusa di baro vero e proprio) non esclude la sussistenza dell'illecito contestato; questo al di là della questione tecnica, già risolta, come detto, da chi di competenza. In



base alle considerazioni svolte, appare equa la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il tesserato Troisi Antonio responsabile dell'incolpazione ascritta ed infligge la sanzione della deplorazione.

Condanna il medesimo al pagamento delle spese di procedimento, determinate in € 25, e dispone la pubblicazione della decisione ai sensi dell'art. 12 RGF.

Vicenza-Milano, lì 23 giugno 2017